

Consiglio di Stato sez. III, 04/04/2024, n.3116

Fatto

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza appellata, il T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, si Ã pronunciato in chiave reiettiva sul ricorso con il quale lâ?odierno appellante impugnava il provvedimento con il quale la Prefettura di Latina ha disposto la revoca del contratto di soggiorno e del Mod. 209 rilasciati nellâ?ambito della procedura di emersione attivata ex art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in legge 17 luglio 2020, n. 77, avendo rilevato la falsitÃ del certificato di â?idoneitÃ alloggiativaâ?• allâ?uopo presentato.

Il T.A.R., al fine di respingere le censure attoree, ha in primo luogo rilevato che â?contrariamente a quanto teorizzato dal ricorrente, il Collegio rileva che lâ?art. 103 comma 20 del D.L. n. 34/2020, come convertito, prevede il fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, sia il fine di prevenire la diffusione del contagio da â?Covid-19â?• dettato dalla contingenza propria del marzo 2020, sia il fine di garantire â? in generale â? la salubritÃ e la sicurezza delle condizioni alloggiativeâ?.

Ha inoltre evidenziato il T.A.R. che, â?con riguardo alla contestata omessa comunicazione dellâ?avvio del procedimento, va detto che la mancanza di un documento ritenuto imprescindibile dal legislatore ai fini del rilascio dellâ?invocato permesso di soggiorno rende vincolato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno e, dunque, irrilevante il mancato coinvolgimento dello straniero nel procedimento conclusosi con lâ?impugnato diniego, trovando pacifica applicazione lâ?art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 considerato che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diversoâ?.

La sentenza costituisce oggetto dellâ?appello proposto dallâ?originario ricorrente, il quale ripropone le censure formulate in primo grado contestando i motivi posti dal T.A.R. a fondamento della relativa reiezione.

Si Ã costituita in giudizio lâ?Amministrazione appellata.

Tanto premesso, lâ?appello Ã meritevole di accoglimento, come recentemente ritenuto dalla Sezione con la sentenza n. -OMISSIS-del 18 settembre 2023, relativa a fattispecie sovrapponibile, nei relativi termini fattuali e giuridico-interpretativi, a quella oggetto dellâ?odierna controversia.

Con la pronuncia citata la Sezione, in particolare, ha attribuito rilievo assorbente al vizio partecipativo dedotto (come nella fattispecie in esame) con il secondo motivo di appello: premesso che â?in caso di provvedimento discrezionale â? e solo in questo â? lâ?omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione dellâ?atto viziato (Cons. St., sez. III, 18 agosto 2022, n. 7267)â?, ha osservato che â?Ã da escludere anche che nel caso di

specie si sia al cospetto di un provvedimento vincolato perch  la falsit  della dichiarazione alloggiativa   solo presunta dalla Prefettura, sulla base di una generica comunicazione del Comune di -OMISSIS-il quale afferma che   il certificato di idoneit  alloggiativa non risulta agli atti , e la partecipazione procedimentale, anche con lâ applicazione dell art. 10-bis, avrebbe consentito all interessato di spiegare e illustrare, anche con nuova documentazione, lâ effettiva sua situazione alloggiativa, con conseguente possibilit  di conclusione diversa del procedimento di diniego .

Al citato orientamento della Sezione, va aggiunto, si   adeguata anche la giurisprudenza di primo grado.

In particolare, con la sentenza del 12 dicembre 2023 n. 2941, il T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, ha statuito che   l omessa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all art. 10 bis della legge 241/1990 assume particolare rilievo, posto che, in siffatto modo, il ricorrente non   stato messo in condizione di apportare il proprio determinante contributo al procedimento che lo riguardava direttamente e ci  anche e soprattutto tenuto conto che lâ istante, lamentando giustappunto di non aver ricevuto il preavviso di rigetto, ha rappresentato che, ove messo in condizioni di contraddire con la P.A., avrebbero potuto apportare nuovi e determinanti elementi, capaci di modificare lâ assunto della Prefettura, con particolare riferimento alla non necessit  del certificato di idoneit  alloggiativa ai fini del perfezionamento della procedura in oggetto, orientando verosimilmente in senso diverso, ed a s  favorevole, la determinazione finale della Pubblica Amministrazione .

L appello in conclusione deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, accolto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annullato il provvedimento con esso impugnato.

Sussistono infine giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull appello n. 6959/2023, lo accoglie e per lâ effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato. Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorit  amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignit  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all oscuramento delle generalit  nonch  di

qualsiasi altro dato idoneo ad identificare lâ?appellante.

Cos deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 con lâ?intervento dei magistrati:

(omissis)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 APR. 2024.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima :

In caso di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, con riguardo alla contestata omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, deve escludersi che ci si trovi al cospetto di un provvedimento vincolato in quanto la falsità della dichiarazione alloggiativa Ã solo presunta dalla Prefettura, sulla base di una generica comunicazione del Comune.

Supporto Alla Lettura :

IMMIGRAZIONE

Le linee generali delle politiche pubbliche in materia di immigrazione in Italia, fissate dalla legge 40/1998 (cosiddetta "legge Turco - Napolitano"), sono state successivamente consolidate nel **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero"**. Il testo unico interviene in entrambi gli ambiti principali del diritto dell'immigrazione:

- il **diritto dell'immigrazione** in senso stretto, concernente la gestione nel suo complesso del fenomeno migratorio: la definizione di regole di ingresso, di soggiorno, di controllo, di stabilizzazione dei migranti ed anche la repressione delle violazioni a tali regole;
- il **diritto dell'integrazione**, che riguarda l'estensione, in misura pi o meno ampia, ai migranti dei diritti propri dei cittadini (diritti civili, sociali, politici).

I principi fondamentali che sono alla base del testo unico sono essenzialmente tre:

- la **programmazione dei flussi migratori** e il **contrasto all'immigrazione clandestina** (per quanto riguarda il diritto dell'immigrazione);
- la concessione di una ampia serie di diritti volti all'**integrazione degli stranieri regolari** (diritto dell'integrazione).

Non interviene in materia di diritto di asilo la cui disciplina, in passato contenuta nel decreto-legge 416/1989 (la cosiddetta "legge Martelli"), ha avuto una regolamentazione dettagliata ad opera di provvedimenti di recepimento della normativa comunitaria. In Italia l'immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea Ã regolata secondo il principio della *programmazione dei flussi*. Ogni anno il Governo, sulla base della necessit di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro. In particolare, la gestione dei flussi di immigrazione Ã realizzata attraverso una serie di strumenti, quali il *documento programmatico triennale* e il *decreto annuale sui flussi*. Il secondo principio su cui si fonda la disciplina dell'immigrazione Ã quello del *contrasto all'immigrazione clandestina*. L'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale Ã considerato un reato punibile con una ammenda o con l'espulsione. Gli strumenti che l'ordinamento predispone per il contrasto all'immigrazione clandestina sono numerosi e vanno dalla repressione del reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, al respingimento alla frontiera, dall'espulsione come misura di sicurezza per stranieri condannati per gravi reati, all'espulsione come sanzione sostitutiva. Il principale di essi pu tuttavia considerarsi l'**espulsione amministrativa**, che pu essere eseguita con l'accompagnamento alla frontiera da parte delle forze dell'ordine, disposto dal prefetto in determinati casi (rischio di fuga, presentazione di domanda di permesso di soggiorno fraudolento ecc.). Per quanto riguarda il terzo dei tre principi ispiratori della legislazione vigente, l'**integrazione degli stranieri regolari**, il nostro ordinamento garantisce una ampia tutela dei diritti degli stranieri e

Giurispedia.it